



COMUNE DI ZAVATTARELLO

Prov. di Pavia

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEL
MERCATO AMBULANTE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 21-11-2009

Modificato con delibera di C.C. n. 17 del 28-11-2012

INDICE

- Art. 1 – LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO**
- Art. 2 – GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO**
- Art. 3 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE DECENNALE**
- Art. 4 – RISTRUTTURAZIONI, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI**
- Art. 5 – ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI**
- Art. 6 - POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA**
- Art. 7 – SPOSTAMENTI DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA**
- Art. 8 – AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO**
- Art. 9 – SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI**
- Art. 10 – REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**
- Art. 11 – SUBINGRESSO**
- Art. 12 – PIANTA ORGANICA DEGLI OPERATORI TITOLARI DI POSTEGGIO**
- Art. 13 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NON ASSEGNATI**
- Art. 14 - GESTIONE ASSENZE E PRESENZE DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO**
- Art. 15 – POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI IN CONCESSIONE DECENNALE**
- Art. 16 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI O COMUNQUE NON ASSEGNATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**
- Art. 17 - CIRCOLAZIONE STRADALE**
- Art. 18 – SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA**
- Art. 19 – MODALITA’ DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA’ DI VENDITA**
- Art. 20 - NORME IGIENICO SANITARIE**
- Art. 21 - DURATA DELLE CONCESSIONI**
- Art. 22 - CANONI, TARIFFE E CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO**
- Art. 23 - SANZIONI**
- Art. 24 - RICHIAMO AGLI USI E CONSUETUDINI**
- Art. 25 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del “Mercato del Lunedì”, già in atto in questo Comune dal 06 dicembre 1785, confermato con patente di Carlo Alberto di Savoia del 7-9-1836, attualmente disciplinato con atto del C.C. 20 del 30-01-1987 e modificato con Deliberazione del C.C. n. 55 del 28-02-1987.

L’esercizio dell’attività nell’ambito del mercato da parte degli aventi diritto è disciplinato dal D.Lgs. 31.03.1998 n.114, dalla L.R. 21 marzo 2000 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/8570 del 3 dicembre 2008, dal presente Regolamento e dalle altre disposizioni statali, regionali e comunali vigenti in materia.

Il presente Regolamento disciplina anche i mercati straordinari che si svolgono occasionalmente, in giorni diversi da quelli del normale mercato .

ART. 1

LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

1. Il “Mercato Ambulante del Lunedì” si svolge nell’area mercatale individuata nella planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento, nella quale sono evidenziati in particolare:

- a) l’ampiezza complessiva dell’area destinata all’esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) il totale di n. 19 posteggi ;
- c) la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, collocazione ed articolazione.

2. Riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta, il cui fronte espositivo deve essere contenuto nella misura massima di metri 9 lineari. Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla G.C., sentite le principali Associazioni di categoria.

3. Tra un posteggio e l’altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio, da mantenere sempre sgombro da cose e attrezzature, di metri 0,50 lineari. L’eventuale tenda di copertura del banco deve essere posta ad un’altezza minima dal suolo di metri 2, misurata nella parte più bassa.

4. E’ ammessa la possibilità di utilizzo di una struttura unitaria o in alternativa, di banchi separati.

ART. 2

GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il “Mercato Ambulante del Lunedì” ha luogo con periodicità settimanale nella giornata del lunedì.
2. Quando il giorno di mercato viene a coincidere con una festività civile o religiosa, il suo svolgimento è sospeso, salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 4.
3. Nel caso in cui il mercato non si possa svolgere nella giornata prevista perché ricadente in una festività o per impossibilità di utilizzo dell’area, possono essere effettuate edizioni di “recupero”, da regolamentare con le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Le edizioni straordinarie del mercato possono essere legate a festività o essere connesse a manifestazioni o iniziative di valorizzazione del mercato stesso e del commercio in generale del Comune di ZAVATTARELLO ed essere effettuate anche in giorni festivi. La partecipazione da parte degli aventi diritto a tali edizioni straordinarie del mercato può essere subordinata al pagamento del T.O.S.A.P. nella misura prevista, nonché a eventuali rimborsi spese di iniziative pubblicitarie, promozionali e di intrattenimento in genere a tal fine organizzate.
5. Lo svolgimento del mercato straordinario è disciplinato con apposito provvedimento del Sindaco in cui sono indicate:
 - a) le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione;
 - b) la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all’eventuale ridimensionamento dell’area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato.
6. L’orario di attività del mercato è fissato dalle ore 7.00 alle ore 13.00.

ART. 3

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DI MERCATO

1. L’assegnazione del posteggio di mercato ha validità decennale ed è effettuata dal Sindaco a favore degli ambulanti che abbiano presentato domanda di assegnazione e che siano compresi in apposita graduatoria, approvata dalla Giunta Comunale in osservanza dei seguenti criteri:
 - a) residenza nell’ambito del territorio comunale, provinciale, regionale, nazionale;
 - b) anzianità di frequenza del mercato;
 - c) priorità per i frequentatori abituali del mercato rispetto agli occasionali;
 - d) vendita di prodotti merceologicamente simili a quelli venduti nel posteggio precedentemente occupato e resosi libero;
 - e) compatibilità con i prodotti venduti nel mercato;
- Nel caso di parità in graduatoria, l’assegnazione segue l’ordine di presentazione delle domande. Ad ogni operatore è concesso un solo posteggio, tranne nell’ipotesi di

subingresso ad altro operatore che già disponga di posteggio nell'ambito dello stesso mercato. In tal caso valgono le disposizioni di cui al successivo articolo 11.

2. La disponibilità dei posteggi liberi è resa nota dal Comune con Avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune, in cui siano esplicitati il numero e le dimensioni dei posteggi disponibili, eventuali vincoli di carattere merceologico, i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi al fine della presentazione delle domande di assegnazione, nonché i criteri di concessione dei posteggi.

3. La domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio, deve essere conforme alle modalità previste nell'Avviso pubblico di cui al comma precedente, e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio dello stesso; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo comunale, se la domanda è consegnata direttamente.

4. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi del mercato è effettuato sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.

5. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:

a) nel rispetto dei settori merceologici dei posteggi eventualmente indicati;

b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui all'art.7.

6. Le presenze maturate nel Mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio decennale sono automaticamente azzerate all'atto dell'assegnazione della nuova autorizzazione.

7. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 4 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei successivi artt.7 e 8 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi però la medesima scadenza di quelli ritirati. Lo stesso criterio si applica in caso di subentro di cui al successivo art.11.

8. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale in altro Comune, il titolare dell'autorizzazione al commercio su area pubblica deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni.

ART. 4

RISTRUTTURAZIONI, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

1. Salvo quanto previsto nel precedente art.3, in caso di ristrutturazione del mercato, o di spostamento parziale o totale dei posteggi, l'Amministrazione Comunale definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali si debba procedere alla riassegnazione degli stessi.

2. Il Sindaco, sulla base dei criteri di cui all'art. 3 e delle modalità di cui al comma precedente, provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi e delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.

3. I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art.12.

4. Per cause di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Comune individua le

aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi contingibili ed urgenti vi provvede il funzionario di Polizia Municipale.

5. I nuovi posteggi temporanei sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art.12 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

ART. 5

ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e conseguentemente vengano istituiti nuovi posteggi, la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate nell'art. 3 del presente Regolamento.

ART. 6

POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA (art.28 c.15 d. lgs. n.114/98)

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi, il Consiglio comunale può vincolare i nuovi posteggi fino ad un massimo del 10% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato. I posteggi così istituiti verranno assegnati nel rispetto di apposita graduatoria formulata con le modalità indicate nel precedente art. 3.

2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subentro tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

ART. 7

SPOSTAMENTI DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA

1. Il Comune, prima di assegnare nuovi posteggi o posteggi resisi liberi, provvede agli spostamenti di posteggio per c.d. "miglioria", emettendo allo scopo apposito Avviso pubblico, riservato ai titolari di posteggio fisso, da pubblicare, agli effetti di legge, all'Albo Pretorio del Comune almeno 15 giorni prima della data prefissata per l'assegnazione dei posteggi.

2. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito del Mercato oggetto del presente regolamento.

3. Le domande di ammissione alla miglioria devono essere presentate con le modalità ed i tempi previsti dall'Avviso Pubblico.

4. La domanda per l'ammissione alla miglioria non è ammessa per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta.

5. Gli spostamenti per miglioria sono effettuati in via diretta, su richiesta del soggetto interessato, applicandosi, in caso di domande concorrenti, i seguenti criteri di priorità:

a) residenza nel territorio del comune di Zavattarello

b) maggiore anzianità di mercato

c) ordine cronologico di presentazione delle domande.

In quest'ultimo caso l'assegnazione dei posteggi avviene nel rispetto della apposita graduatoria stilata dall'ufficio comunale competente.

6. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria.

7. Le opzioni di posteggio attuate per migloria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.

8. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato.

9. Le domande vengono accolte, sulla base delle disposizioni di cui ai commi precedenti, compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.

10. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

ART. 8

AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

1. Il Comune, su richiesta degli interessati, può concedere l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà comunque superare i nove metri lineari di fronte espositivo e i cinquanta metri quadrati di superficie occupata.

2. L'accoglimento delle domande di cui al comma 1 comporta la revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.

3. Il comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o in generale di pubblico interesse, può respingere le domande di cui al comma 1, oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento.

4. I soggetti interessati all'ampliamento del posteggio ai sensi del presente articolo possono, prima dell'attivazione delle procedure di cui ai commi precedenti, richiedere al Comune parere preventivo in merito fornendo tutti gli elementi/documenti necessari all'espressione dello stesso.

ART. 9

SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI

1. E' ammesso lo scambio consensuale dei posteggi tra i frequentatori abituali del mercato ambulante.

2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati, rivolta al Sindaco, da cui risulti inequivocabilmente

l'accordo fra le parti, la rinuncia ai posteggi precedentemente assegnati, nonché l'indicazione espressa dei nuovi posteggi richiesti.

3. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica il mero adeguamento delle autorizzazioni, sulle quali sono annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.

4. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 10

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. L'autorizzazione e, conseguentemente, la relativa concessione del posteggio è revocata:

- A seguito di perdita da parte dell'operatore dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs.31.03.1998 n.114.
- Mancato utilizzo del posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare debitamente documentati. Tale disposizione si applica anche nei confronti di operatori che siano titolari di cariche elettive politiche, debitamente comprovate nei modi e nei tempi previsti nel presente articolo.
- Qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga, non superiore a sei mesi, da richiedersi dall'interessato per comprovata necessità.
- Nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato all'art.9.
- Per motivi di pubblico interesse, nel qual caso all'operatore verrà assegnato un nuovo posteggio tenendo conto delle indicazioni dello stesso secondo i seguenti criteri di priorità :
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili, in quanto non assegnati, non contemplati nell'avviso pubblico per le c.d. "migliorie" o nell'avviso pubblico per l'assegnazione decennale, qualora in essere;
 - b) nell'ambito dell'area del mercato o in area limitrofa, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dando atto che in tal caso non si modifica il dimensionamento complessivo del mercato e il numero dei posteggi in esso previsti.L'assegnazione avverrà nel rispetto della graduatoria degli operatori titolari di posteggio di cui all'art.12. Queste nuove assegnazioni non comporteranno oneri per il Comune.
- Nelle ipotesi previste dal regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

ART. 11

SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo della stessa, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento della concessione del

posteggio e della autorizzazione amministrativa, sempre che venga rispettato quanto previsto dal D.Lgs. 31/03/1998 N.114 e dalla L.R. n. 15/2000.

2. A seguito del trasferimento di cui al comma precedente, il subentrante, presentata regolare domanda di voltura al Comune sia dell'autorizzazione che della concessione di posteggio, può continuare l'attività senza alcuna interruzione ed acquisisce il trasferimento delle presenze, l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività relativamente al commercio su area pubblica sul posteggio autorizzato. La concessione di posteggio verrà rilasciata dal Comune, a seguito di istruttoria favorevole, con durata pari a quella del titolo ritirato.

3. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art.5 del D.Lgs. n.114/1998, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.

4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali richiesti e deve presentare la domanda di voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può richiedere la sospensione dell'attività. Entro lo stesso termine può cedere l'azienda a terzi.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del rappresentante legale di una società.

6. In caso di trasferimento di gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta/comunicazione, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre previa richiesta/comunicazione, sono re-intestati al proprietario.

ART. 12

PIANTA ORGANICA E GRADUATORIA DEGLI OPERATORI TITOLARI DI POSTEGGIO

1. Presso l'ufficio commercio del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, nonché l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.

2. Il Comune provvede annualmente a pubblicare all'Albo Pretorio la Graduatoria dei titolari di posteggio applicando, nell'ordine, le seguenti priorità:

a) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione originaria della concessione del posteggio di cui trattasi;

b) a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.

ART. 13

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NON ASSEGNATI

1. I posteggi non ancora assegnati in concessione decennale o comunque liberi per assenza del titolare sono utilizzati per consentire la partecipazione al mercato degli operatori non titolari di posteggio;
2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, gli operatori non titolari di posteggio che intendano partecipare al mercato per l'assegnazione temporanea dei posteggi liberi devono essere in possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e della carta di esercizio.
3. L'orario entro il quale gli "spuntisti" che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, devono presentarsi per le operazioni di assegnazione, è fissato per le ore 8.30.
4. L'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi ai non titolari di posteggio avviene seguendo l'ordine della c.d. "Graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata secondo il seguente ordine di priorità :
 - a) Maggior numero di presenze maturate nello stesso mercato. La presenza nel mercato è determinata dal numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato medesimo, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività (art.27 comma 1, lett f), D.Lgs. n.114/98). Lo spuntista per ottenere la presenza non può assentarsi fino all'avvenuta assegnazione dei posteggi vacanti;
 - b) In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai danti causa, documentata con la presentazione, da parte dell'operatore interessato, di apposita autocertificazione ai sensi di legge;
 - c) In caso di ulteriore parità la priorità nell'assegnazione farà riferimento alla maggiore anzianità di inizio attività della ditta richiedente, risultante dal Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
 - d) Qualora persista situazione di parità ai sensi delle lettere precedenti, si procederà a sorteggio.
5. Le assegnazioni di cui ai commi precedenti avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato.
6. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, salvo casi di forza maggiore da comprovare adeguatamente con comunicazione scritta indirizzata all'Ufficio Commercio del Comune entro 7 giorni dalla data della mancata accettazione o rinuncia del posteggio vacante.
7. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio nell'ambito del "Mercato Ambulante del Lunedì", sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
8. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati da apposita comunicazione all'Ufficio Commercio del Comune, corredata da idonea documentazione, da presentare entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo. Tale disposizione si applica anche nei

confronti di operatori che siano titolari di cariche elettive politiche, debitamente comprovate nei modi e nei tempi previsti nel presente articolo.

9. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma precedente, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data dalla quale è prodotta la documentazione inerente.

ART. 14

GESTIONE ASSENZE E PRESENZE DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO

1. I concessionari di posteggio non presenti nell'orario stabilito al precedente art. 13 c.3, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti;

2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonino il posteggio senza giustificato motivo prima delle ore 11.30. Non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, purché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato.

3. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, purché siano debitamente giustificati all'Amministrazione Comunale entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo. Tale disposizione si applica anche nei confronti di operatori che siano titolari di cariche elettive politiche, debitamente comprovate nei modi e nei tempi previsti nel presente articolo.

4. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma precedente, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data dalla quale è prodotta la documentazione inerente all'Ufficio Commercio del Comune.

5. Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche se l'inabilità al lavoro riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.

6. Agli effetti di quanto stabilito dai commi precedenti non viene neppure conteggiata l'assenza per cause di forza maggiore, adeguatamente documentata nel termine e con le modalità di cui ai commi 4 e 5.

7. Non viene inoltre conteggiata come assenza il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chiedi la sospensione dell'autorizzazione, nel rispetto delle relative disposizioni previste dal presente regolamento.

8. In casi di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, ai fini dell'art.29 c.4 lett.b) del D.Lgs. n.114/98, può essere assente solo in proporzione ai mesi di titolarità del posteggio.

9. La mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate non sono parimenti conteggiati quali assenze ai sensi del presente articolo.

ART. 15

POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI IN CONCESSIONE DECENNALE

1. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli per la vendita di generi di propria produzione è ammessa negli appositi posteggi riservati a tale settore e nella misura massima del 5% del totale dei posteggi disponibili.
2. La concessione , di durata decennale, in relazione alla stagionalità cui è soggetta ha validità:
 - a. annuale, se è riferita all'intero anno solare;
 - b. stagionale, se relativa ad un periodo inferiore all'anno solare.
3. Qualora vi siano posteggi disponibili che si intendono assegnare in concessione decennale, il Segretario Comunale ne dà notizia con pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
4. L'Avviso pubblico, da pubblicare all'Albo pretorio per un periodo non inferiore a trenta giorni, deve contenere i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi al fine della presentazione delle domande di assegnazione.
5. Le domande di concessione di posteggio decennale devono contenere anche la dichiarazione di inizio attività come produttore agricolo ai sensi dell'art.19 della L. N.241/1990, così come previsto dall'art.4 del Decreto Legislativo 18.05.2001 n.288; alle stesse deve essere allegata la dichiarazione in originale del Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti, ovvero dettagliata autocertificazione in tal senso, prestata nei modi e nelle forme di legge, di data non anteriore ad anni uno.
6. Nel caso in cui le domande eccedano la quantità di posteggi disponibili riservati ai produttori agricoli, si può procedere all'inserimento delle domande eccedenti nella graduatoria degli operatori su aree pubbliche, e alla conseguente assegnazione dei posteggi risultanti liberi. In caso di assenza di posteggi liberi, le domande di concessione dei produttori agricoli eccedenti la quota stabilita (c. 1) non possono essere accolte.
7. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nel mercato di cui al presente Regolamento.
8. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito del mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
9. La concessione decennale avviene previa formulazione di una graduatoria che tenga conto delle seguenti priorità:
 - a) residenza nel territorio comunale, provinciale, regionale, nazionale;
 - b) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, purché rilevate o documentabili dall'interessato;
 - c) in caso di parità, maggiore anzianità di attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta dall'interessato, che dovrà coincidere con le risultanze del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio competente;
 - d) in caso di ulteriore parità, dalla data di presentazione o ricevimento della domanda al Comune, così come risulta dalla data e dal numero del protocollo generale apposto dal competente Ufficio comunale.
10. La concessione decennale del posteggio è revocata nei seguenti casi:
 - Perdita della qualifica di imprenditore agricolo;
 - Mancato utilizzo del posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare debitamente documentati. In caso di posteggi

stagionali le assenze sono calcolate in proporzione a detta stagionalità. Tale disposizione si applica anche nei confronti di operatori che siano titolari di cariche elettive politiche, debitamente comprovate nei modi e nei tempi previsti nel presente articolo.

11. Annualmente i produttori agricoli devono presentare al Comune di ZAVATTARELLO dichiarazione in originale del Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti oggetto della concessione, comprovante la prosecuzione del requisito di produttore agricolo, ovvero dettagliata autocertificazione in tal senso prestata nei modi e nelle forme di legge.

ART. 16

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI O COMUNQUE NON ASSEGNATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare non presente nel posteggio entro l'orario prefissato dal presente regolamento (Art. 13), sono assegnati giornalmente ai produttori agricoli non titolari di concessione presenti al mercato negli orari stabiliti ed in possesso di regolare dichiarazione in originale del Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti, ovvero di autocertificazione dettagliata e copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, di data non anteriore ad anni uno.

2. I posteggi di cui al presente articolo sono assegnati secondo le seguenti modalità:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempreché rilevate o documentabili dall'interessato;

b) in caso di parità, maggiore anzianità di attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta dall'interessato, che dovrà coincidere con le risultanze del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio competente;

c) in caso di ulteriore parità, per sorteggio.

3. In caso di assenza di produttori agricoli, e qualora i posteggi disponibili per la spunta siano esauriti, i posteggi non occupati di cui al presente articolo vengono assegnati agli eventuali spuntisti presenti, che non abbiano già ottenuto un posteggio.

4. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi di cui al comma 1, i produttori già concessionari di posteggio nello stesso mercato.

5. Per quanto non specificatamente previsto in questo e nel precedente articolo, ai produttori si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART.17

CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il Sindaco, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni di traffico nell'area destinata al mercato.
2. Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nell'area mercatale e in un raggio di mt. 500 dalla stessa (art.28 c.16 D.lgs. 114/1998) al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni. E' fatto salvo quanto stabilito da eventuali disposizioni dell'Amministrazione Comunale in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

ART.18

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati esclusivamente nello spazio delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali, possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.
5. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt.0,50 dalla verticale del limite di allineamento, col perimetro del posteggio; qualora il concessionario intenda usufruire di tale opportunità, le suddette strutture dovranno possedere un'altezza di almeno mt. 2,50.
6. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia della tenda, non devono essere inferiori a mt. 2,00.

ART. 19

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. Gli operatori sono obbligati:
 - ◆ A seconda dell'attività esercitata, ad osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi della merce posta in vendita, vendite straordinarie e di fine stagione, vendite a peso netto, etichettatura delle merci;

- ◆ Ad esibire, in originale, l'autorizzazione amministrativa e la concessione di occupazione di suolo pubblico ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, nonché ogni altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di legge o regolamento;
 - ◆ A tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume, riponendoli negli appositi contenitori.
2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
 3. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
 4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
 5. E' vietato annunciare e pubblicizzare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita.
 6. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita, fermo restando quanto prescritto al comma precedente.
 7. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al demanio pubblico o a proprietà di terzi.
 8. Gli operatori partecipanti al mercato sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti lo svolgimento della loro attività.

ART. 20

NORME IGIENICO SANITARIE (art.28, c.8, D.Lgs.114/98)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico – sanitario, è fatto riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari.

ART. 21

DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La concessione di posteggio ha durata decennale (art.28 D.Lgs. n.114/1998) ed è rinnovabile d'ufficio alla scadenza.

ART. 22

CANONI , TARIFFE E CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO

1. L'utilizzo del posteggio da parte del concessionario è soggetto al pagamento di tutti i canoni e tariffe previste dai vigenti Regolamenti Comunali.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prevedere con apposito provvedimento, sentite le Associazioni di categoria degli operatori, il pagamento di quote o contributi straordinari per la partecipazione al Mercato in relazione a particolari servizi aggiuntivi

(quali ad esempio, iniziative promozionali e pubblicitarie, pubblici spettacoli od intrattenimenti collaterali, organizzazione di mercati straordinari, ecc.) previsti per la migliore riuscita dello stesso.

3. L'accettazione del posteggio in concessione decennale o temporanea comporta automaticamente l'obbligo da parte del operatore del pagamento di tutti i canoni, tariffe, quote o contributi previsti ai commi precedenti, con particolare riferimento agli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché delle spese relative al consumo dell'energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori.

ART. 23

SANZIONI

1. Ad ogni violazione del presente regolamento non prevista da altre norme di legge e regolamento è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

2. Si applicano i principi e le procedure della Legge 24/11/1981 N.689 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 24

RICHIAMO AGLI USI E CONSUETUDINI

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento e non previsto da disposizioni di legge o regolamento, si fa riferimento agli usi e consuetudini locali in materia di commercio su aree pubbliche, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 25

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della relativa Deliberazione di approvazione.